

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1329

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, BODRATO, CIRINO POMICINO, ORSINI GIANFRANCO,  
CITARISTI, VISCARDI, CARRUS, RUSSO VINCENZO**

*Presentata il 22 febbraio 1984*

### Riforma delle partecipazioni statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una riforma del sistema delle partecipazioni statali si è fatta in questi ultimi tempi sempre più pressante ed ha suscitato in varie sedi (parlamentari, dottrinarie, di stampa) dibattiti, polemiche, proposte.

Per non risalire a tempi più lontani, basterà ricordare, come punto più completo di riferimento, l'ampia relazione della Commissione per il riordinamento delle partecipazioni statali, costituita con decreto 23 giugno 1975 del Ministro del tempo in adempimento della risoluzione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975.

La relazione, approvata dalla Commissione il 28 febbraio 1975, frutto di un approfondito esame dei complessi problemi

posti dal tema commessole, contiene, oltre alcune considerazioni di principio, proposte concrete sia in tema di organizzazione degli enti, delle finanziarie, delle collegate, degli organi di indirizzo vigilanza e controllo, sia di esercizio delle relative funzioni, sia di riordino delle strutture a tal fine necessarie, sia sul ruolo del Parlamento e della Corte dei conti, sia sui rapporti con le Regioni e con i sindacati.

In particolare la Commissione formula talune direttive che sembra opportuno richiamare.

1) Le partecipazioni statali dovrebbero perseguire finalità che il sistema economico non realizza spontaneamente e che risultino, tuttavia, essenziali alla crescita

armonica di questo, quali: la propulsione dei settori-chiave dell'apparato produttivo; il riequilibrio territoriale; l'organizzazione, con criteri di economicità, dei servizi essenziali alla collettività; lo sviluppo della stessa imprenditorialità privata, specie piccola e media.

2) Le società partecipate operanti nello stesso settore, quale che sia l'Ente di appartenenza, andrebbero inquadrare nelle finanziarie già esistenti, sotto aziende capogruppo, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'omogeneità merceologica, delle esigenze di integrazione produttiva. Andrebbero individuate, all'interno di ogni gruppo, le aziende e unità produttive essenziali all'azione complessiva delle partecipazioni statali e quelle che non hanno, invece, alcun ruolo da svolgere e sono da restituire al settore privato.

Sulla base di tali criteri andrebbero affrontati i problemi relativi alla determinazione dell'ambito di intervento delle partecipazioni statali, sia per quel che attiene a nuove iniziative, sia per gli eventuali smobilizzi.

3) Sarebbe da evitare ogni commistione tra la funzione di sostegno degli indirizzi produttivi suggeriti dal mercato e la funzione di salvataggio, spesso enfatizzata dal prevalere di « interessi particolari e clientelari ».

4) Dovrebbe essere rispettata una congrua proporzione tra mezzi propri e indebitamento e andrebbe favorita l'affluenza di capitale privato mediante l'adozione di « azioni di risparmio », con esercizio ridotto del diritto di voto, ma con remunerazione sicura ed elevata, mentre per i fabbisogni di medio e lungo termine si dovrebbe ricorrere all'emissione di obbligazioni, soprattutto convertibili.

Per le esigenze di cassa, sarebbe da assicurare la presenza nei gruppi di imprese che per la loro natura siano fortemente liquide.

5) Le relazioni ministeriali di accompagnamento dovrebbero essere documentate in maniera più precisa ed analitica,

come pure le relazioni programmatiche degli enti presentate al Parlamento (articolo 10 della legge n. 1589 del 1956).

In particolare, andrebbe operata una disaggregazione dei programmi di investimento degli enti, per settori e per obiettivi, con precise previsioni di finanziamento ed andrebbero adottate direttive intese a realizzare le opportune connessioni dell'attività delle partecipazioni statali con gli obiettivi di politica industriale ed in specie con i programmi di ristrutturazione e riconversione industriale e di incremento dell'occupazione.

6) I conti economici delle società andrebbero raggruppati per settori omogenei, da cui risulti con chiarezza quali sono i settori in perdita e quali quelli che conseguono utili.

Il trasferimento di risorse dai settori attivi a quelli passivi dovrebbe essere di competenza dell'autorità politica.

Sia per gli enti sia per le società finanziarie e per quelle operative andrebbe adottato uno schema di bilancio unico, o comunque largamente omogeneo.

7) Mentre andrebbe perseguita una proiezione europea e multinazionale dei gruppi politici, sarebbero da impostare e condurre approfonditi confronti con le Regioni.

8) Gli statuti degli enti dovrebbero essere modificati per omogeneizzarne la struttura e porre « limiti più precisi e quindi maggiormente vincolanti all'espansione della loro attività ».

Dovrebbe pervenirsi ad una migliore definizione statutaria dei compiti degli enti, in modo da evitare ogni commistione tra le funzioni e le responsabilità inerenti alla programmazione di gruppo, ed i compiti più propriamente gestionali.

Inoltre sarebbero da puntualizzare i contenuti dell'attività finanziaria, per scongiurare una « prevalenza del lavoro d'ufficio su quello d'azienda », e sancire il ruolo degli enti nel « tradurre le direttive governative in linee di comportamento per le società » e nel « presentare al Governo proposte che vengano dal mondo delle imprese.

Sarebbe auspicabile la creazione di organismi collegiali consultivi, formati da esperti, da affiancare agli organi direttivi degli enti di gestione nel momento delle scelte programmatiche generali.

Andrebbero adottate « misure, anche statutarie, per assicurare la piena autonomia delle società operative e le responsabilità degli amministratori delle finanziarie ».

9) Andrebbe affrontato con urgenza il riordinamento del Ministero delle partecipazioni statali; in particolare, i poteri ministeriali di intervento in forma di controllo preventivo si dovrebbero esplicare attraverso atti di autorizzazione da rendere pubblici al pari delle delibere del CIPE e degli altri organi collegiali di Governo. Le direttive indirizzate agli enti, i criteri ed i metodi delle soluzioni adottate dagli enti stessi dovrebbero essere « formalizzati ».

10) Dovrebbe essere riaffermato che il potere d'indirizzo delle partecipazioni statali è del Governo, mentre il controllo politico sull'attuazione dei programmi e sull'andamento delle gestioni spetta al Parlamento.

11) Sarebbe da adottare una diversa disciplina della figura del « magistrato delegato » ed una ristrutturazione della sezione per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui partecipino collegialmente i magistrati delegati al controllo delle *holdings*, nel seno dell'attuale sezione.

12) Il fondo di dotazione degli enti non dovrebbe essere finalizzato a scopi predeterminati, né al ripiano delle perdite dei gruppi, ma piuttosto dovrebbe costituire oggetto di provvedimenti legislativi distinti; eguale procedura sarebbe da adottare per ciò che concerne i mezzi per far fronte alle spese eccezionali connesse a specifiche operazioni di utilità sociale (oneri impropri).

Alcune delle proposte della Commissione Chiarelli hanno avuto attuazione legislativa quali: quella relativa alle nomine

degli amministratori; quella relativa al concetto di « onere improprio » cui si connettono, da un lato, la nuova disciplina di erogazione dei fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione e, d'altro lato, le nuove procedure di approvazione dei programmi di attività delle aziende a partecipazione statale; quella relativa alla certificazione dei bilanci delle aziende appartenenti al sistema.

È noto che la legge 12 agosto 1977, n. 675, - a parte le innovazioni di carattere generale, che riguardano tutta l'industria italiana; il sistema degli incentivi previsti dalla legge in relazione ai programmi dei vari settori industriali considerati meritevoli di tutela; le disposizioni sulla mobilità del lavoro e sulla tutela dell'occupazione nelle aziende ristrutturate o riconvertite - riveste carattere di fondamentale rilevanza per le disposizioni specifiche che detta per le imprese a partecipazione statale e per gli enti di gestione, nonché per il raccordo istituzionale che crea fra le attività dell'impresa pubblica e l'autorità governativa e parlamentare.

Fra le norme della legge vanno più specificamente ricordate quelle rigorosamente dettagliate sulla formazione dei programmi, sulle nuove iniziative, sui progetti, sulle relative procedure di finanziamento, sull'obbligo di tenere distinti i mezzi finanziari destinati agli investimenti da quelli occorrenti per ripianamento di perdite o per la copertura di oneri indiretti nonché sulla individuazione dei finanziamenti destinati ai singoli progetti di ristrutturazione e di riconversione.

Come è noto, molte delle proposte formulate dalla relazione Chiarelli, anche perché dialetticamente articolate e perché, in alcuni casi, limitate a illustrare orientamenti emersi in Commissione sui corretti criteri di gestione del sistema a partecipazione statale, sono stati applicati nella prassi, senza richiedere sanzione legislativa, ovvero hanno trovato spontaneo adeguamento da parte dei soggetti interessati.

Potrebbero ricordarsi, al riguardo, le numerose circolari aventi ad oggetto l'attività all'estero delle società a partecipa-

zione statale (la n. 0618 del 7 giugno 1979; la n. 01125 del 13 novembre 1979); quelle con cui si è ribadita la vocazione meridionalistica del sistema, con riguardo tanto agli investimenti nuovi, quanto alle riserve di forniture e lavorazioni a favore del Mezzogiorno (da ultime, circolari n. 15437 del 16 dicembre 1979; n. 10873 del 9 marzo 1980); quelle relative ai nuovi rapporti con le Regioni (la n. 23585 del 1° dicembre 1977; n. 23529 del 27 dicembre 1977; la n. 0825 del 7 luglio 1978).

Per altro è da riconoscere che notevole influenza ha avuto il dibattito sulle tesi emerse nei lavori della Commissione Chiarelli, sia sul piano delle proposte operative avanzate nelle più varie sedi sul riassetto organizzativo normativo del sistema delle partecipazioni statali, sia sul piano dei comportamenti e delle scelte gestionali degli enti stessi.

Così è da dirsi, ad esempio: per il problema della sottocapitalizzazione delle aziende a partecipazione statale, ormai avvertito con chiarezza anche a livello politico; per i profili istituzionali del sistema, con il connesso tema del riordinamento del Ministero e della riforma degli statuti degli enti.

Sono, poi, da richiamare sia il dibattito in sede parlamentare, innanzi la Commissione bilancio della Camera, conclusosi con la risoluzione unitaria del 14 dicembre 1976, sia le due relazioni presentate dal ministro Lombardini nel gennaio e marzo 1980, sia il più recente rapporto del ministro De Michelis.

La citata risoluzione: sottolinea la necessità che l'intero sistema delle partecipazioni statali sia posto in grado di assolvere ad un ruolo propulsivo, nell'ambito di una politica economica che abbia al suo centro i problemi del Mezzogiorno, l'allargamento della base produttiva, le esportazioni e la espansione della occupazione; considera che in un progetto di riconversione dell'intero apparato economico del Paese, le partecipazioni statali possono assolvere un ruolo strategico ai fini della determinazione di una nuova scala di convenienze e di un nuovo quadro di riferimento per le stesse iniziative pri-

vate. Ritiene che, a tali fini, il problema del riassetto delle imprese a partecipazione statale esige contestuali ed organiche iniziative di riforma: sia sul piano delle strutture istituzionali; sia sul piano dei controlli interni, di quelli di revisione e certificazione, di quelli dell'esecutivo e del Parlamento; sia sul piano, ai precedenti inscindibilmente connesso, della riorganizzazione dell'intero settore con criteri di razionale distribuzione delle competenze senza sovrapposizioni o duplicazioni di settori operativi e senza estensioni a campi di attività che non rispondano ad esigenze di strumentalità necessaria per la migliore attuazione delle finalità produttive di enti di gestione e società ad essi collegate; sia sul piano della caratterizzazione tecnica e morale della scelta degli amministratori.

In conseguenza sollecita, fra l'altro, il Governo:

a) a finalizzare i fondi di dotazione soprattutto ai fini di definire una politica industriale nei settori di base della ricerca, dell'impiantistica, della meccanica, dei trasporti, dell'energia, dell'approvvigionamento delle materie prime, della chimica fine e in quello agricolo-alimentare e a ricondurre tutti gli interventi finanziari, sia riguardanti i fondi di dotazione sia riguardanti le perdite pregresse, da realizzarsi con apposite specifiche iniziative legislative, nel quadro di un progetto complessivo che indichi via via i modi e i tempi delle diverse operazioni di risanamento, e che contemporaneamente orienti gli investimenti verso l'obiettivo di superare le cause reali dei dissesti aziendali e di avviare una nuova fase di sviluppo;

b) a modificare, in relazione ai principi sopra esposti, la struttura statutaria degli enti di gestione attraverso una legge-quadro, che assicuri, fra l'altro: maggiore rappresentatività ai componenti degli organi amministrativi e maggior peso alla loro responsabilità contenendo, in limiti rigorosamente ristretti, la facoltà di delega; responsabilizzazione delle strutture tecniche interne e delle gestioni delle società operative attraverso una garantita

partecipazione al processo elaborativo dei programmi di gruppo; chiarezza ed omogeneità dei bilanci di gruppo; istituzionalizzazione delle sedi di verifica dei programmi operativi sia sotto gli aspetti tecnico-produttivi, sia sotto gli aspetti di distribuzione territoriale e di priorità, sia sotto gli aspetti occupazionali e di mobilità del lavoro.

Nella prima relazione il Ministro sottolinea come segue i compiti del sistema delle partecipazioni statali che assumono particolare rilievo nell'attuale fase di sviluppo dell'economia.

1) contribuire a rimediare all'insufficiente accumulazione che si produce nel settore privato;

2) contribuire a introdurre le innovazioni in alcuni settori strategici in cui l'attività privata non può raggiungere quelle dimensioni e realizzare quell'impegno che si richiede perché le stesse innovazioni siano perseguite;

3) esercitare le attività produttive e realizzare le infrastrutture sociali che sono necessarie:

a) per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno;

b) per realizzare un nuovo modello di sviluppo quale si richiede, soprattutto dopo la crisi petrolifera.

La relazione si sofferma, poi, sulla necessità di riconsiderare i ruoli del Ministero delle partecipazioni statali in relazione ai compiti che devono essere affidati al sistema: ruolo politico; ruolo di imprenditorialità pubblica; ruolo amministrativo, da realizzarsi attraverso tre funzioni nelle quali, in aggiunta a quella di amministrazione della stessa struttura ministeriale, si concretano funzioni di programmazione, di vigilanza, di controllo.

La seconda relazione riprende i temi affrontati dalla Commissione Chiarelli al fine di tener conto delle esperienze degli ultimi anni, di approfondirne alcuni momenti, di individuare riorganizzazioni e

regole di comportamento necessarie perché il sistema delle partecipazioni statali possa svolgere i suoi compiti.

Dopo aver considerato i nuovi ruoli e i nuovi problemi delle partecipazioni statali, la relazione si sofferma su alcuni problemi organizzativi degli enti di gestione e delle società finanziarie o società capogruppo.

Circa gli enti di gestione, si osserva, in particolare, la necessità di ripensarne la struttura affinché essa risponda a più chiari e più stabili logiche di agglomerazione delle attività, e l'urgenza di risolvere il problema della formulazione di uno statuto *standard* che, sia pure con qualche necessario adattamento, venga applicato a ciascuno degli enti.

Le società operative dovrebbero svolgere il loro ruolo istituzionale, che è quello produttivo, mentre le società finanziarie o capogruppo dovrebbero essere ristrutturate e potenziate per settori omogenei al fine di conseguire l'integrazione produttiva finalizzata al raggiungimento delle dimensioni necessarie per inserirsi, a costi competitivi, sui mercati nazionali ed esteri.

Il rapporto sulle partecipazioni statali, presentato nel novembre 1980 dal ministro De Michelis, partendo dall'analisi della crisi del settore — a sua volta inquadrata nella più generale situazione di crisi delle grandi imprese industriali in Italia — propone strategie da seguire per il risanamento del sistema delle partecipazioni statali.

Gli obiettivi da perseguire sono stati così schematicamente identificati:

1) far sì che il sistema delle aziende a partecipazione statale possa dare un contributo positivo ad una crescita sostenuta del reddito nazionale nel medio periodo;

2) contribuire, sia pure in forma indiretta ed indotta, allo sviluppo sociale ed economico nel Mezzogiorno, soprattutto attraverso un contributo, precisamente identificabile, allo sviluppo tecnologico ed occupazionale della piccola e media impresa privata e cooperativa;

3) contribuire allo sviluppo accelerato di settori industriali strategicamente importanti, sia ai fini della competizione internazionale degli anni '80, sia per il soddisfacimento di essenziali bisogni civili della comunità nazionale, sia per il contributo che tali settori, potenzialmente in grado di svilupparsi a un ritmo più sostenuto di quello medio dell'industria manifatturiera, possono dare all'obiettivo della crescita del reddito nazionale. Questi settori sono stati identificati nell'elettronica per le telecomunicazioni e la telematica, la componentistica attiva e i sistemi civili e militari; nell'industria connessa con l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di energia; nella industria per la produzione di mezzi di trasporto collettivi elettrificati; nell'industria alimentare; nell'industria degli acciai speciali; nell'industria impiantistica e connessa con i grandi interventi sul territorio; nell'industria aerospaziale;

4) contribuire alla reindustrializzazione in settori industriali ancora definibili come strategici, anche se o maturi o comunque non passibili di tassi di sviluppo al di sopra della media. Tali settori sono stati individuati nei seguenti: siderurgia di base; chimica di base ed intermedia; automobile, cantieristica, metallurgia non ferrosa;

5) garantire una quota di penetrazione adeguata sul mercato internazionale alle produzioni italiane ad elevato contenuto tecnologico, nonché ridurre nei medesimi settori la dipendenza dalle importazioni.

Per perseguire questi obiettivi il rapporto del Ministro considera necessario realizzare le seguenti condizioni:

1) definire ed attuare una politica generale e organica di sostegno pubblico a rilancio della grande impresa;

2) individuare i fabbisogni finanziari specifici del sistema delle imprese a partecipazione statale, nonché le modalità per soddisfarli, distinguendo i problemi relativi al superamento dello stato di sot-

tocapitalizzazione da quelli relativi alla compensazione dei cosiddetti « oneri impropri », nonché da quelli relativi al finanziamento degli investimenti previsti;

3) recuperare l'apporto dell'azionariato privato per soddisfare, almeno in parte, il fabbisogno di capitale di rischio delle aziende a partecipazione statale;

4) nel contesto di quanto previsto *sub* 3, e quindi anche a quel fine, accentuare, in modo organico e funzionale alle politiche industriali che si intendono perseguire, l'indirizzo verso una organizzazione multinazionale delle imprese a partecipazione statale;

5) ridefinire la mappa della presenza pubblica, al duplice fine di porre termine alla politica dei salvataggi, e quindi dell'ampliamento indiscriminato e irrazionale dell'area pubblica, e di concentrare risorse umane e finanziarie, nella misura che risulterà necessaria, per raggiungere gli obiettivi sopra delineati;

6) ridefinire i rapporti con l'« azionista pubblico », ristabilendo il principio che le partecipazioni statali non devono operare in funzione strumentale diretta, eseguendo cioè espliciti « comandi » formulati dallo stesso « azionista pubblico », ma attraverso una interazione tra le finalità generali perseguite dall'« azionista pubblico » ed il modo nel quale esse vengono percepite e realizzate dal *management* delle partecipazioni statali;

7) rifiutare in linea di principio e di fatto di accettare obiettivi e vincoli da parte del cosiddetto « azionista politico occulto ». Le *subholdings*, le *holdings*, il Ministero delle partecipazioni statali non accetteranno dal *management* spiegazioni dell'emergenza di *deficit*, o di mancati ricavi, o di maggiori costi, riconducibili a condizioni sorte per realizzare obiettivi e rispettare vincoli avanzati dall'« azionista politico occulto »;

8) corresponsabilizzare i sindacati e i lavoratori del sistema nel perseguimento di obiettivi di efficienza e di produttività anche, e soprattutto, attraverso un cam-

biamento profondo nel sistema di relazioni industriali, attraverso la manifestazione di una più ampia disponibilità ed apertura da parte aziendale;

9) conseguire, sia pure con la opportuna articolazione temporale, le necessarie riforme istituzionali (ministero, enti, finanziarie, società operative), i riassetti dal punto di vista del raggruppamento delle società operative negli enti e nelle finanziarie, la ridefinizione del funzionamento del sistema dal punto di vista delle interazioni tra i diversi livelli decisionali e operativi, delimitando in modo particolare la iniziativa del Ministero (al fine di accentuare al massimo l'autonomia di iniziativa delle imprese) nonché delle finanziarie (di cui dovranno essere accentuate le funzioni di *planning*);

10) responsabilizzare e qualificare il *management*; fermo restando che, contrariamente a molti giudizi ingiustamente e sommariamente espressi, il *management* dell'impresa a partecipazione statale può ritenersi complessivamente all'altezza dei compiti che un programma di risanamento di questo genere porrà.

Valutato nel suo complesso il « Rapporto sulle partecipazioni statali » sembra contenere in sé due diverse linee di tendenze, non del tutto conciliabili tra loro.

Da un lato, infatti, vi si sostiene la validità del modello dell'impresa a partecipazione statale così come si è venuta a configurare nel nostro Paese e, anzi, si ribadisce l'ancoraggio di questa alle regole del mercato, auspicando la rimozione di quegli ostacoli che si frappongono alla compiuta realizzazione di aziende a capitale pubblico, o misto, operanti nello stesso modo e con gli stessi criteri di quelle di proprietà privata.

In questo senso non si può che concordare con le proposte dirette ad aumentare e tutelare l'imprenditorialità e la autonomia degli Enti di gestione, delle finanziarie, delle società operative e dei loro *managers* in ragione dell'esigenza che l'azione dell'imprenditoria pubblica non sia soggetta a condizionamenti di qualsiasi

natura da parte di quegli elementi estranei al sistema che il Ministro chiama « azionista politico occulto ».

Ma tale linea di tendenza implica che le aziende a partecipazione statale agiscano nel mercato prive di tutti quei condizionamenti che fuori di questo hanno origine e mal si concilia, pertanto, con le proposte contenute nel « libro bianco » dirette ad accentrare nel Ministero delle partecipazioni statali, non solo compiti di controllo, vigilanza ed indirizzo, ma anche, e soprattutto, compiti di gestione diretta delle partecipazioni statali.

La gestione delle partecipazioni azionarie è e deve restare affidata ad appositi Enti pubblici che, proprio a tal motivo, vengono definiti di gestione, i quali si configurano come veri azionisti; ad essi vanno riservate in conseguenza le facoltà e le correlative responsabilità che il codice civile attribuisce agli azionisti in quanto tali.

Non vi è certamente dubbio alcuno che sia necessario che il dicastero delle partecipazioni statali acquisti una maggiore snellezza nello svolgimento delle sue procedure e che sappia meglio rispondere al continuo evolversi del settore cui è preposto; ma ciò non implica che esso possa considerarsi « azionista » palese o divenire imprenditore.

La struttura dello Stato, infatti, è preordinata, attraverso la pubblica amministrazione, allo svolgimento di funzioni autoritative e, proprio a tutela e garanzia dei cittadini da eventuali arbitri che dall'esercizio di queste possano derivare, sono previste procedure atte ad assicurare imparzialità e correttezza. Tali strutture non possono in alcun modo essere considerate le più idonee all'esercizio di attività di tipo imprenditoriale, essendo altri gli strumenti cui il potere pubblico ricorre quando vi è l'esigenza di agire in maniera più agile e su di un piano di parità nei confronti dei privati: ad esempio le aziende nazionalizzate, le aziende autonome e, proprio, gli Enti di gestione. Così che una modifica dei compiti istituzionali e delle modalità di azione del Ministero tale da assicurarli quella libertà e tempe-

stività che richiede il mercato nel quale operano le aziende a partecipazione statale gli farebbe assumere natura diversa da quella propria della pubblica amministrazione e ne farebbe una sorta di superente di gestione con poteri autoritativi. Il che sarebbe in palese contrasto con le norme costituzionali sull'ordinamento dell'amministrazione statale.

Il ruolo del Ministero delle partecipazioni statali deve, invece, essere di garante dell'autonomia degli enti, delle società operanti nel sistema e dei loro amministratori, nonché di titolare di un potere di direttiva, che già gli compete al fine di ricondurre ad unità le linee essenziali dell'agire dell'azionariato di Stato: esso dovrebbe essere, cioè, da un canto il garante del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale pubblica, ponendola al coperto da interferenze esterne di gruppi di pressione, e, dall'altro, il coordinatore della politica economica delle partecipazioni statali nel quadro complessivo dell'azione di Governo.

Valutate nel loro complesso le esposte risultanze consentono di constatare l'esistenza di sostanziali convergenze sui punti cardine di una riforma delle partecipazioni, che consentono di profilarne le linee essenziali nelle seguenti:

a) trasformazione degli Enti di gestione, adottando una struttura che, mentre conservi ai medesimi natura di enti pubblici ne disciplini l'attività secondo la normativa regolatrice delle società per azioni, in particolare quanto alla imprenditorialità delle loro funzioni istituzionali, ad una piena responsabilizzazione ed alla conseguente snellezza decisionale ed operativa degli organi amministrativi, ad una maggiore incisività dei poteri degli organi di controllo in analogia a quelli delle società di revisione e di certificazione, allo assoggettamento degli amministratori e dei revisori alla disciplina delle responsabilità previste per gli amministratori e revisori delle società per azioni;

b) regolamentazione dei rapporti tra Ministero delle partecipazioni statali ed

enti di gestione, fra questi e le società collegate e fra l'esecutivo e gli organi parlamentari in modo da rispettare ad un tempo la diversità dei rispettivi ruoli senza confusione di competenze, conferire incisività ai controlli a ciascuno di essi in diverso grado e con differenziato contenuto spettanti, e rendere individuabili, senza incertezza alcuna, responsabilità amministrative e politiche, garantendo l'autonomia operativa degli enti e delle società collegate, nell'ambito degli obiettivi da essi individuati, dei quali sia verificata la possibilità di conseguimento, in rapporto alle direttive di politica economica espresse dall'esecutivo e valutate dal Parlamento;

c) modificare, in relazione ai principi sopra esposti, la struttura statutaria degli enti di gestione attraverso una legge-quadro che assicuri, fra l'altro: maggiore rappresentatività ai componenti degli organi amministrativi e maggior peso alla loro responsabilità contenendo, in limiti rigorosamente ristretti, la facoltà di delega; responsabilizzazione delle strutture burocratiche interne e delle gestioni delle società operative attraverso una garantita partecipazione al processo elaborativo dei programmi di gruppo; chiarezza ed omogeneità dei bilanci di gruppo; istituzionalizzazione delle sedi di verifica dei programmi operativi sia sotto gli aspetti tecnico-produttivi, sia sotto gli aspetti di distribuzione territoriale e di priorità, sia sotto gli aspetti occupazionali e di mobilità del lavoro;

d) regolare l'assegnazione dei fondi di dotazione in modo che essa sia fatta a fronte di specifici programmi operativi, nell'ambito di prefissati obiettivi individuati ed approvati secondo le modalità indicate *sub* lettera b), determinando nel contempo i modi di controllo della effettiva loro destinazione ai fini predetti;

e) conservare il carattere polisettoriale degli Enti in limiti che corrispondano ad effettive necessità di integrazione e di concatenazione produttiva ed a condizione che le relative attività siano stru-



mentalmente necessarie per la realizzazione di migliori risultati produttivi globali rispondenti a criteri di economia industriale e non concretino proliferazioni a catena a detrimento dello sviluppo di autonome attività satelliti ad iniziativa privata piccola e media;

f) tenere distinte rigorosamente, in apposite gestioni separate da quelle relative alle partecipazioni statali, ed autorizzare e regolare con specifiche leggi, le iniziative dirette, nella sostanza, a sussidiare la disoccupazione, evitando ulteriori dispersioni di spesa derivanti dal mantenimento in vita di aziende in grave dissesto non più risanabili e in concreto produttive solo di perdite;

g) attenersi, nel riassetto dei vari settori delle partecipazioni statali attraverso riconversioni e ristrutturazioni e nelle nuove eventuali iniziative, alla esigenza di assicurare: massima qualificazione tecnologica; elevata produttività; alto tasso di impiego della manodopera ed adeguata produttività per addetto; competitività della produzione a livello internazionale; priorità dello sviluppo industriale del Mezzogiorno; continuità e crescita della occupazione anche mediante un differenziato sviluppo della produzione per aree geografiche e per settori;

h) assegnare all'ENI ampiezza di iniziativa, adeguatamente finanziata dallo Stato, per la ricerca energetica e più specifici ed estesi compiti in materia di approvvigionamento energetico regolandone l'attività in modo che ne risulti una funzione di coordinamento degli approvvigionamenti in tale settore, in coordine con un indirizzo generale, da adottarsi nel settore del commercio con l'estero, per ampliare le possibilità di compensazione degli esborsi di valuta necessari con contropartite di merci e servizi sia nell'area pubblica sia in quella privata;

i) assegnare la gestione delle partecipazioni pubbliche di minoranza ad un unico ente da individuarsi in una delle esistenti finanziarie.

L'articolo 1 individua in quelli in atto esistenti gli Enti di gestione delle partecipazioni statali, definendoli Enti pubblici economici e dichiarandoli soggetti alla disciplina contenuta nelle disposizioni del codice civile concernenti le società per azioni.

In tali enti sono inquadrare e raggruppate tutte le aziende patrimoniali e tutte le quote di partecipazione comunque spettanti allo Stato sia direttamente sia indirettamente.

Gli articoli dal 2 al 12 stabiliscono quali sono gli organi degli Enti e ne determinano le procedure di nomina, le competenze, le funzioni, le responsabilità.

Gli organi sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il consiglio generale, il direttore generale. La loro composizione, i rispettivi poteri, la ripartizione delle competenze, rispondono alla esigenza di conferire agli enti quel carattere di imprenditorialità da tutti ritenuto necessario per assicurare efficienza, concorrenzialità, economicità, snellezza operativa, redditività alla loro azione. E risponde altresì meglio alla nuova struttura giuridica che viene conferita agli enti dalla applicazione ai medesimi della disciplina delle società per azioni e delle conseguenti ben diverse responsabilità cui sono soggetti gli amministratori non soltanto in sede civile ma soprattutto in sede penale (con ipotesi di reato molto più numerose, più gravi e più attagiantesi alla natura dell'attività svolta che non quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione).

Fra gli organi figurano il direttore generale (che finora non era considerato tale) ed il consiglio generale (organo non previsto dai vigenti ordinamenti). Al primo sono attribuite funzioni quali quella della formazione del bilancio e della partecipazione al Consiglio di amministrazione, che tendono alla valorizzazione e corresponsabilizzazione delle strutture tecniche nella conduzione degli enti; al secondo, alla cui composizione concorrono le regioni ed il personale, e di cui fanno parte esperti e rappresentanze ministeriali (oltre che i membri del consiglio di amministrazione

e del collegio dei revisori; il direttore generale; i presidenti ed i consiglieri delegati delle finanziarie) spettano gli stessi poteri dell'assemblea dei soci nelle società per azioni; in aggiunta ai quali è però prevista la potestà di dettare indirizzi per l'attività degli enti e di proporre, in caso di persistente difformità da essi dell'azione amministrativa, lo scioglimento dei consigli di amministrazione.

Al collegio dei revisori sono attribuiti poteri ben più penetranti di quelli spettanti al collegio sindacale.

L'articolo 13 contiene norme concernenti l'esercizio finanziario ed il bilancio degli enti di gestione (modo di formazione e di approvazione).

Tali norme tendono, da un canto ad assicurare chiarezza, aderenza alla realtà gestionale, leggibilità dei bilanci e delle scritture contabili e, dall'altro canto, incisività, tempestività, potenzialità di effetti influenti sulla conduzione della politica economica degli enti e sulla gestione amministrativa, ai poteri di direttiva e di controllo degli organi istituzionalmente competenti ed al Parlamento. Ed inoltre garantiscono rigorosa periodicità, in unica sede, delle valutazioni sulle risultanze della gestione e sulle linee operative in prospettiva ai fini della provvista dei mezzi necessari per eventuale ripianamento delle perdite, per affrontare oneri impropri od indiretti, per finanziare programmi futuri, evitando così i ritardi, oramai divenuti patologici e cronici, nell'erogazione relativa con le gravi e spesso irreversibili conseguenze che ne derivano.

L'articolo 14 contiene norme sul patrocinio e sulla consulenza degli enti da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Gli articoli da 15 a 17 contengono le norme per la revisione degli statuti degli enti e per l'inquadramento e raggruppamento delle partecipazioni statali.

Gli articoli da 18 a 20 contengono norme per le emissioni obbligazionarie (anche in serie speciali ed a gestione speciale) e per le operazioni finanziarie.

Le obbligazioni, il ricavo delle quali sia destinato all'assunzione di partecipazioni in società collegate o controllate, sono

emesse in serie speciali. Alle medesime può essere concessa la garanzia dello Stato per capitale ed interessi. Le azioni acquisite dagli enti di gestione con il ricavo delle anzidette obbligazioni possono essere costituite in gestione speciale con queste ultime. A tale gestione sono accreditate in ciascun esercizio: a) le somme necessarie per la corresponsione degli interessi ai possessori delle obbligazioni; b) i dividendi attribuiti alle azioni; c) contributi dello Stato commisurati, per ciascun esercizio, alla differenza tra il tasso di interesse previsto per le varie serie obbligazionarie emesse dagli enti di gestione e quello eventualmente più elevato stabilito per emissioni obbligazionarie autorizzate dagli organi competenti (da chiunque emesse) nell'esercizio precedente, diminuita dell'eventuale ammontare dei dividendi delle azioni. Le azioni tenute in gestione speciale sono offerte per quote successive, da determinarsi dai consigli di amministrazione, in opzione ai soci delle singole società ed ai possessori delle obbligazioni della corrispondente serie speciale; le obbligazioni delle singole serie speciali possono essere, altresì, a richiesta dei possessori, convertite in azioni comprese fra quelle tenute in gestione speciale.

Le obbligazioni cui sia stata concessa la garanzia statale: a) sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; b) sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono ammesse fra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni; c) possono essere sottoscritte od acquistate, per investire le proprie disponibilità, anche in deroga ai propri statuti, da enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione, la previdenza ed assistenza sociale, nonché da enti morali.

L'articolo 21 estende agli amministratori degli enti di gestione le norme penali contenute nel codice civile per gli amministratori delle società.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Norme regolatrici degli enti).*

Sono enti di gestione delle partecipazioni statali l'IRI, l'ENI e l'EFIM.

Essi sono enti pubblici economici e sono regolati dalle norme della presente legge, nonché, in quanto non incompatibili con le medesime, dalle rispettive norme istitutive, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni contenute nel titolo V, capo V, libro V del codice civile.

Tutte le aziende patrimoniali e tutte le quote di partecipazioni comunque spettanti allo Stato sia direttamente sia indirettamente, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e quelle che siano state o saranno successivamente acquistate, sono inquadrare e raggruppate nell'IRI, nell'ENI e nell'EFIM, conservando il carattere polisettoriale dei medesimi, con decreti del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Fino alla emanazione dei detti decreti previsti nel precedente comma, continuano ad essere inquadrare o raggruppate nei predetti enti di gestione delle partecipazioni statali le partecipazioni a ciascuno di essi attribuite a norma delle vigenti disposizioni.

### ART. 2.

*(Organi degli enti).*

Sono organi degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il consiglio generale;
- e) il direttore generale.

## ART. 3.

*(Composizione e nomina del consiglio di amministrazione degli enti).*

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica e amministrativa. Ad uno dei consiglieri è conferita la qualifica di vice presidente.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e durano in carica quattro anni.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

I provvedimenti di nomina dei presidenti e dei vicepresidenti sono comunicati, corredati da una motivata relazione, entro cinque giorni dalla data della relativa adozione, alla Camera ed al Senato ai fini delle eventuali iniziative e risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persone in carica.

Il Presidente ed i membri del consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di due volte. Alla scadenza del mandato e fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi restano in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di due mesi.

Si applicano, in quanto non incompatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

## ART. 4.

*(Attribuzioni dei presidenti degli enti).*

Fermi restando i poteri che sono attribuiti al Presidente dalle norme istitutive del rispettivo ente, e successive modificazioni ed integrazioni, il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il presidente assume, inoltre, nei casi di urgenza, le deliberazioni ritenute improrogabili nell'interesse dell'ente; esse sono sottoposte, entro otto giorni dalla data in cui sono state assunte, alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Egli delega, per il caso di assenza o impedimento, il vice presidente a rappresentarlo.

#### ART. 5.

*(Attribuzioni dei consigli di amministrazione degli enti).*

E demandata al consiglio di amministrazione l'amministrazione con i più ampi poteri decisionali. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) determinare il programma di attività dell'ente in relazione alle direttive di massima adottate dal consiglio generale ed approvate a norma del successivo articolo 9;

b) deliberare sul bilancio, approvando nello stesso tempo i programmi di attività per l'esercizio successivo e, nell'ambito di essi, i progetti speciali di espansione produttiva ed organizzativa da sottoporre al consiglio generale;

c) deliberare sull'organizzazione delle strutture funzionali ed operative dell'ente, sia in Italia sia all'estero;

d) deliberare sull'assunzione e sulla dismissione di partecipazioni e sulla costituzione di società direttamente partecipate, in relazione ai vari settori di attività ritenuti utili ai fini istituzionali dell'ente;

e) deliberare sulle operazioni finanziarie occorrenti per l'adempimento ai fini istituzionali dell'ente;

f) deliberare sulle controversie e sulle transazioni concernenti l'ente;

g) deliberare sui poteri di firma del direttore generale e dei dirigenti e funzionari dell'ente, fermo restando quanto disposto dalle rispettive norme istitutive;

h) deliberare su ogni altra questione di cui sia investito dal presidente o dal consiglio generale.

Spettano, inoltre, al consiglio di amministrazione tutti gli altri poteri che gli sono attribuiti dalle norme istitutive dell'ente.

I membri del consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del consiglio generale.

#### ART. 6.

*(Criteri di scelta degli amministratori ed esperti).*

Il Ministro delle partecipazioni statali si attiene, ai fini della scelta degli amministratori degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli esperti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 11, a criteri di valutazione che si fondino su elementi obiettivi dai quali risultino la specifica capacità professionale, amministrativa e tecnica, la probità e la correttezza con riferimento ai fini perseguiti dagli enti ed alle caratteristiche della loro funzione.

Il Ministro delle partecipazioni statali vigila affinché gli enti di gestione si conformino, nella designazione degli amministratori delle società del gruppo, ai medesimi criteri e ne riferisce, annualmente, al Parlamento.

#### ART. 7.

*(Incompatibilità degli amministratori ed esperti).*

Le funzioni di presidente o di componente del consiglio di amministrazione e dei consigli generali degli enti di gestione e delle società inquadrate non sono compatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;



b) dipendente dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti di gestione delle partecipazioni statali;

d) di magistrato ordinario del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

e) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato.

Sono, altresì, incompatibili:

1) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;

2) con l'esercizio, in qualsiasi forma, di attività in conflitto di interessi con l'ente o con le società collegate o controllate. La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile o militare o quando esse siano vincolate per disposizioni di legge.

#### ART. 8.

*(Obblighi degli amministratori ed esperti).*

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati amministratori degli enti di gestione o delle società a questi collegate o da essi controllate, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a dichiarare all'ente o alla società:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione dev'essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Il Ministro delle partecipazioni statali trasmette al Parlamento, insieme alla relazione prevista dall'articolo 3, copia delle dichiarazioni rese dagli amministratori, nominati e scaduti, degli enti di gestione.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma primo, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

#### ART. 9.

*(Scioglimento del consiglio di amministrazione degli enti).*

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto: a seguito di risoluzioni parlamentari assunte a norma dei rispettivi regolamenti dalla Camera o dal Senato; su proposta del consiglio generale o del Ministro delle partecipazioni statali, in caso di persistente difformità della conduzione dell'ente dalle direttive deliberate dal consiglio generale; ad iniziativa del Ministro delle partecipazioni statali in caso di gravi irregolarità amministrative, o di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo. Lo scioglimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei ministri. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un amministratore straordinario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

#### ART. 10.

*(Nomina, composizione ed attribuzioni dei collegi dei revisori degli enti).*

Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti; dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Spetta al collegio dei revisori: il controllo sugli atti di amministrazione dell'ente; la vigilanza sul rispetto delle norme legislative regolamentari e statutarie; l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza alla medesima del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dei relativi allegati nonché della osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale. A tal fine ha diritto di ottenere dagli amministratori dell'ente tutti i documenti e le notizie utili all'esercizio delle sue funzioni e può procedere agli accertamenti, alle verifiche ed ai controlli che ritenga opportuni.

Il collegio dei revisori riferisce al consiglio generale sugli accertamenti compiuti, sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità; formula osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio. Le relazioni, le osservazioni e le proposte anzidette devono risultare da apposito libro da tenersi nella sede degli enti.

I revisori dei conti partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.

#### ART. 11.

*(Composizione ed attribuzioni del consiglio generale degli enti di gestione).*

Il consiglio generale è presieduto dal Ministro delle partecipazioni statali o, per sua delega, da un sottosegretario, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministri delle finanze, dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri fra funzionari delle relative amministrazioni di grado non inferiore a dirigente generale;

b) da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato con incarico di vice avvocato generale, da un magistrato della Corte dei conti;

c) da tre rappresentanti del personale dell'ente, eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo norme e modalità stabilite dallo stesso consiglio generale. Nella sua prima composizione il consiglio generale è integrato con tre dipendenti designati dalle rappresentanze aziendali. Le liste dei candidati non possono contenere più di due nominativi appartenenti al personale subalterno, quattro al personale non avente qualifiche direttive, tre al personale con qualifica direttiva;

d) da sei esperti in materia economica, finanziaria ed industriale;

e) da tre rappresentanti delle regioni eletti in apposite assemblee separate composte dai presidenti delle giunte regionali e da due rappresentanti dei rispettivi consigli: 1) delle regioni indicate nell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183; 2) delle regioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; 3) delle rimanenti regioni. La votazione ha luogo a scrutinio segreto su liste di tre candidati per ciascuno dei gruppi di regioni indicati ai numeri 1, 2 e 3 della presente lettera e), con voto limitato a due. Saranno proclamati eletti in ciascuna assemblea i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità sarà proclamato il più anziano di età;

f) dai componenti il consiglio di amministrazione;

g) dal direttore generale dell'ente.

Il consiglio generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Spetta al consiglio generale:

1) approvare il bilancio dell'ente sulla base delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;

2) deliberare, in sede di approvazione del bilancio, le direttive di massima per l'attività dell'ente per il successivo esercizio con particolare riguardo ai programmi annuali e pluriennali ed alla priorità da rispettarsi nella attuazione degli investimenti;

3) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulle modifiche dello statuto dell'ente;

4) deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla cessazione delle attività per i settori che non siano suscettibili di essere ricondotti ad una gestione economicamente produttiva, correlandone i tempi di liquidazione ai programmi complessivi di sviluppo produttivo delle società collegate o controllate ed al previsto incremento occupazionale e determinando i fabbisogni finanziari occorrenti per assicurare ai lavoratori interessati i trattamenti previsti per la mobilità della manodopera dalle vigenti leggi;

5) deliberare, a maggioranza dei suoi componenti aventi diritto a voto la proposta di scioglimento del consiglio di amministrazione in caso di persistente difformità della conduzione dell'ente dalle direttive da esso decise.

Al consiglio generale partecipano, con voto consultivo, il vice direttore generale ed i dirigenti preposti ai servizi centrali dell'ente, nonché i presidenti ed i consiglieri delegati delle società controllate o dominate che svolgono, quali attività esclusive o principali, l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.

## ART. 12.

*(Attribuzioni e nomina del direttore generale degli enti di gestione).*

Il direttore generale sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'ente e ne coordina l'attività, cura la esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale, cura la redazione del bilancio e dei relativi allegati, propone al presidente i provvedimenti ritenuti necessari per il buon andamento dell'ente e per il personale, provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, esercita la vigilanza sulla gestione dei valori dell'ente e sulla regolarità delle scritture contabili, esplica ogni altra attribuzione che gli venga conferita dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, su proposta del presidente dell'ente, sentito il consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

## ART. 13.

*(Esercizio finanziario e bilancio degli enti di gestione).*

L'esercizio finanziario dell'ente coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, deve essere redatto in modo che ne risultino con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'ente e gli utili conseguiti o le perdite sofferte, osservando, in quanto non incompatibili, le norme degli articoli 2424, 2426, 2427 del codice civile.

In allegato devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore attribuito in bilancio. Devono inoltre essere allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto stabilito nell'articolo 2429-bis del codice civile, deve contenere:

a) l'elenco analitico delle partecipazioni, con l'indicazione, per ciascuna, della misura e del prezzo di carico delle operazioni effettuate e delle variazioni per quantità e valori intervenute rispetto al bilancio del precedente esercizio, con particolare riguardo alle riduzioni o reintegrazioni di capitoli a norma degli articoli 2445, 2446, 2447 del codice civile;

b) l'indicazione, per valori nominali complessivi, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dei titoli di istituti di credito speciali o a medio termine, dei titoli di altri enti pubblici e delle obbligazioni emesse da società private, suddividendo ogni categoria tra i titoli in fase di ammortamento o comunque con rimborso entro il quinquennio ed altri titoli. Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere elencate analiticamente con le indicazioni di cui alla lettera a);

c) un prospetto di raffronto, per i titoli quotati, tra i valori di libro e i prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio;

d) l'indicazione dei criteri adottati nel valutare i titoli non quotati e le partecipazioni in società controllate o collegate;

e) notizie sull'andamento delle partecipazioni più importanti e in particolare di quelle non quotate in borsa e di quelle acquistate nel corso dell'esercizio, fornendo nel caso di società controllate, italiane o estere, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società ovvero la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati tutte le indicazioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

f) ragguagli sull'attività mobiliare, sull'attività di finanziamento e su quella valutaria, con specifica indicazione delle operazioni di maggiore interesse;

g) notizie sugli impegni registrati nel bilancio per operazioni su titoli e di-

vise, stipulate nel corso dell'esercizio con scadenza successiva alla chiusura di esso;

h) chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi rischi per svalutazione di titoli crediti e altri beni.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente deve comunicare al collegio dei revisori una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collegati, alle spese e ai ricavi, nei vari settori in cui ha operato anche attraverso società collegate.

Il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

a) nei profitti:

1) i dividendi delle partecipazioni in società controllate;

2) i dividendi delle partecipazioni in società collegate;

3) i dividendi delle altre partecipazioni;

4) gli interessi e gli altri proventi dei titoli a reddito fisso;

5) i proventi degli altri titoli;

6) gli interessi dei crediti verso società controllate;

7) gli interessi dei crediti verso società collegate;

8) gli interessi dei crediti verso banche;

9) gli interessi degli altri crediti;

10) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonché tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto e indicando separatamente i profitti derivanti dall'alienazione di titoli azionari figuranti in bilancio nei due esercizi precedenti;



11) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;

12) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso distinti come ai numeri 10) e 11);

13) i profitti derivanti da negoziazioni di altri titoli;

14) i profitti derivanti da negoziazioni di valute estere;

15) i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni non rappresentate da titoli;

16) i profitti derivanti dall'alienazione di beni diversi dalle partecipazioni e dai titoli;

17) le commissioni per intermediazione in operazioni su titoli;

18) le commissioni per il collocamento di titoli e per le eventuali garanzie relative;

19) le commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;

20) le sopravvenienze attive e i proventi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, da indicare distintamente in separato elenco;

b) nelle perdite:

1) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

2) le quote di ammortamento del disaggio su emissione di obbligazioni;

3) gli interessi su debiti verso banche;

4) gli interessi su debiti verso società controllate;

5) gli interessi su debiti verso società collegate;

6) gli interessi su altri debiti;

7) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad

azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni, nonché tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto;

8) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;

9) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso, distinte come ai numeri 7) e 8);

10) le perdite derivanti da negoziazioni di altri titoli;

11) le perdite derivanti da negoziazioni di divise estere;

12) le perdite su crediti, distinguendo tra crediti relativi a società controllate, crediti relativi a società collegate e altri crediti;

13) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio, relative a titoli, distinguendo tra titoli azionari, titoli obbligazionari e similari ed altri;

14) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio relative a beni diversi dai titoli;

15) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei titoli;

16) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei crediti;

17) le spese per prestazioni di servizi di carattere finanziario;

18) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

19) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

20) le spese per prestazioni di altri servizi;

21) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione e di previdenza;

22) le imposte con separata indicazione di quelle relative ai precedenti esercizi;

23) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

24) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

25) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite.

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno e corredato dai relativi allegati e della relazione del consiglio di amministrazione, è posto a disposizione del collegio dei revisori per almeno 15 giorni anteriori alla data della seduta del consiglio generale nella quale debba deliberarsi sul medesimo. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio dell'ente non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Entro i quindici giorni successivi il bilancio con gli allegati, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio dei revisori, è inviato al consiglio generale, il quale provvede al relativo esame ed all'approvazione entro i successivi trenta giorni e lo trasmette non oltre il 31 maggio, unitamente alla copia integrale del verbale di discussione ed approvazione, alla ragioneria generale dello Stato per l'ulteriore trasmissione alla Corte dei conti unitamente al rendiconto generale dello Stato. La Corte dei conti ne fa oggetto di apposita relazione al Parlamento, che provvede alla approvazione unitamente al rendiconto generale dello Stato.

Con la legge finanziaria sono annualmente determinati:

a) la misura dei conferimenti al fondo di dotazione e la eventuale relativa ripartizione negli esercizi finanziari a fronte dei nuovi investimenti od all'ampliamento, ammodernamento o potenziamento delle imprese esistenti secondo le previsioni dei piani annuali o pluriennali di interventi;

b) la misura degli oneri indiretti da finanziare a carico dello Stato ed i relativi finanziamenti;

c) la misura dei conferimenti al fondo di dotazione per ricostituzioni di capitale in conseguenza di perdite;

d) i fabbisogni correlati alle liquidazioni di attività deliberate dai consigli generali degli enti come previsto all'articolo 11, n. 5), ai conseguenti finanziamenti ed alla relativa ripartizione negli esercizi finanziari;

e) le modalità ed i termini per eventuali regolazioni finanziarie con il Tesoro.

Il Parlamento, in sede di esame del rendiconto generale dello Stato:

1) accerta se sia stata rispettata la quota di riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

2) accerta se siano state rispettate le condizioni di ammissibilità ai benefici previsti dalle leggi 30 aprile 1976, n. 156, e 12 agosto 1977, n. 675, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché dalle altre leggi in vigore all'atto delle delibere previste dal presente articolo.

#### ART. 14.

*(Patrocinio e consulenza degli enti da parte dell'Avvocatura dello Stato).*

Previa deliberazione dei rispettivi consigli di amministrazione, l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa degli enti di gestione delle partecipazioni statali, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 103.

#### ART. 15.

*(Revisione degli statuti degli enti di gestione delle partecipazioni statali).*

Gli statuti degli enti di gestione sono emanati o modificati, previa delibera del consiglio di amministrazione e del consiglio generale dell'ente interessato, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.

Col procedimento di cui al comma precedente si provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad emanare i nuovi statuti dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per adeguarli alle norme di cui alla presente legge.

Gli statuti degli enti di gestione devono contenere norme che assicurino, in ogni caso:

a) la chiarezza e uniformità dei bilanci di gruppo;

b) la effettiva possibilità ed ampiezza dei controlli ministeriali, compresi quelli di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

#### ART. 16.

*(Inquadramento e raggruppamento delle partecipazioni statali).*

La proposta dei decreti previsti nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge deve essere formulata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore degli statuti di cui all'articolo precedente, sentiti i pareri dei consigli di amministrazione e dei consigli generali degli enti.

Entro la stessa data il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a definire, con decreto, le questioni patrimoniali sorte tra gli enti di gestione in conseguenza dei reinquadramenti di cui al comma precedente.

Dalla data di pubblicazione dei decreti ministeriali cessano di avere effetto le disposizioni di legge che conferiscono agli enti di gestione determinate partecipazioni azionarie.

#### ART. 17.

*(Procedura per le proposte di revisione degli statuti e per l'inquadramento ed il raggruppamento delle partecipazioni statali).*

Per la redazione dei nuovi statuti degli enti di gestione e le proposte per l'inquadramento ed il raggruppamento delle par-

tecipazioni statali il Ministro delle partecipazioni statali potrà avvalersi del parere di una commissione composta da funzionari ministeriali nonché da esperti in materia di diritto, economia e organizzazione aziendale in numero non superiore a cinque. Della commissione farà parte un rappresentante per ciascun ente di gestione.

La commissione sarà costituita con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sarà stabilita la remunerazione dei componenti della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

ART. 18.

*(Emissioni obbligazionarie ed operazioni finanziarie).*

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, gli enti possono, oltre quanto previsto dalle rispettive norme istitutive:

- a) emettere obbligazioni;
- b) compiere ogni operazione finanziaria che si appalesi necessaria all'esercizio delle attività istituzionali ed in particolare:
  - 1) assumere l'incarico del collocamento, per conto e nell'interesse delle società collegate o controllate, di azioni ed obbligazioni;
  - 2) costituire sindacati di collocamento, parteciparvi, assumerne l'amministrazione;
  - 3) acquistare o vendere sul mercato le obbligazioni da essi emesse alla pari o sotto la pari.

ART. 19.

*(Obbligazioni in serie speciali).*

Le obbligazioni degli enti di gestione, il ricavato delle quali sia destinato all'assunzione di partecipazioni in società collegate o controllate, sono emesse in serie speciali. Alle medesime può essere con-

cessa, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

In tale ipotesi le predette obbligazioni:

a) sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

b) sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono ammesse fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni;

c) possono essere sottoscritte od acquistate, per investire le proprie disponibilità, anche in deroga ai propri statuti, da enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione, la previdenza ed assistenza sociale, nonché da enti morali.

#### ART. 20.

*(Obbligazioni in gestione speciale).*

Le azioni acquistate dagli enti di gestione con il ricavo dell'emissione delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli possono essere unitamente alle medesime oggetto di gestione speciale. A tale gestione sono accreditate in ciascun esercizio:

1) le somme necessarie per la corresponsione degli interessi ai possessori delle obbligazioni;

2) i dividendi attribuiti alle azioni;

3) i contributi dello Stato previsti al successivo comma.

Alla gestione è concesso, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per ciascun esercizio, un contributo commisurato alla differenza tra il tasso d'interesse previsto per le varie serie obbligazionarie emesse dagli enti di gestione a norma dei precedenti articoli e

quello più elevato stabilito per emissioni obbligazionarie, da chiunque effettuate, autorizzate nell'esercizio precedente, diminuita dell'eventuale ammontare dei dividendi delle azioni oggetto della gestione speciale.

Le disponibilità della gestione speciale sono attribuite alle obbligazioni delle varie serie sotto forma di maggiorazione di interesse nella misura necessaria a coprire la differenza fra il tasso previsto e quello più elevato stabilito per le emissioni obbligazionarie autorizzate nell'esercizio precedente, ed eventualmente sotto forma di sorteggio di premi.

Le azioni tenute in gestione speciale sono offerte, per quote successive, da determinarsi di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, in opzione ai soci delle singole società ed ai possessori delle obbligazioni della corrispondente serie speciale.

Le obbligazioni delle singole serie speciali potranno anche, a richiesta dei possessori, essere convertite in azioni comprese fra quelle tenute in gestione speciale.

ART. 21.

*(Norme penali).*

Ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori, nonché agli amministratori straordinari, degli enti si applicano le norme degli articoli dei capi I, II, III, IV e V del titolo XI del libro V del codice civile.